



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 222

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del disegno di legge "Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)".

Il giorno **18 Febbraio 2019** ad ore **17:08** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL SOSTITUTO DIRETTORE

ALEXIA TAVERNAR

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore dà lettura della relazione accompagnatoria e del disegno di legge concernente: “Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)”.

L’obiettivo che il presente disegno di legge si pone è quello di operare un aggiornamento dell’impianto sanzionatorio provinciale vigente in materia di caccia, risalente all’entrata in vigore della legge provinciale nel 1991 e da allora mai modificato. In particolare, si propone di:

- convertire in euro e aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie con una loro maggiorazione di circa il venti per cento;
- disciplinare in legge la decorrenza e durata della sanzione della sospensione del permesso di caccia, ad oggi disposta discrezionalmente entro un limite massimo (tre anni), nonché di ridefinirne l’ambito oggettivo di applicazione.

Ciò, anche con l’obiettivo di eliminare il contenzioso dinanzi alla Giunta provinciale in ordine alla durata della sospensione del permesso inflitta.

In applicazione delle direttive per la predisposizione degli atti normativi impartite con le deliberazioni della giunta provinciale n. 1444 del 2013 , n. 1116 del 2014 e, da ultimo, n. 295 del 2015, l’elaborazione del testo del disegno di legge è stata curata dall’UMST rapporti istituzionali e attività legislativa con il supporto del Dipartimento proponente, Dipartimento Agricoltura, foreste e difesa del suolo.

Sono stati altresì sentiti il Servizio supporto alla Direzione Generale e ICT e il Dipartimento Affari finanziari in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Non operando una revisione complessiva della materia, del disegno di legge non è stata effettuata la preliminare analisi tecnico normativa (ATN).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visti i pareri del Servizio supporto alla Direzione Generale e ICT dd. 12 febbraio 2019, prot. n. 95824, e del Dipartimento Affari finanziari dd. 12 febbraio 2019, prot. n. 94193;
- visto il parere dell’UMST rapporti istituzionali e attività legislativa dd. 12 febbraio 2019, prot. n. 96511;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il disegno di legge avente per oggetto “Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)” e la relazione illustrativa che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il disegno di legge al Consiglio provinciale per l’ulteriore corso.

Adunanza chiusa ad ore 17:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Relazione illustrativa

002 Testo DDL

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL SOSTITUTO DIRETTORE
Alexia Tavernar

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE**

concernente

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

Illustri Consiglieri,

con il presente disegno di legge si propongono alcune modifiche alla legge provinciale n. 24 del 1991 recante il vigente impianto normativo provinciale in materia di caccia nella provincia di Trento.

L'obiettivo che il presente disegno di legge si pone è quello di operare un aggiornamento dell'apparato sanzionatorio provinciale relativo alla materia della caccia, risalente all'entrata in vigore della legge provinciale nel 1991 e da allora mai modificato. In particolare, il presente disegno di legge propone di:

- convertire in euro e aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie con una loro maggiorazione di circa il venti per cento;
- disciplinare in legge la decorrenza e la durata della sanzione amministrativa della sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale, fino ad oggi disposta discrezionalmente entro un limite massimo (tre anni), nonché di ridefinirne l'ambito oggettivo di applicazione.

Con questo aggiornamento, inoltre, il presente disegno di legge si pone l'ulteriore obiettivo di eliminare il contenzioso dinanzi alla Giunta provinciale in ordine alla durata della sospensione del permesso inflitta.

Specificatamente, il disegno di legge propone la modifica di due articoli della vigente legge provinciale, gli articoli 46 e 49.

Passando a un esame puntuale dell'articolato del presente disegno di legge si illustrano in sintesi i seguenti elementi di commento.

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991

La modifica all'articolo 46 interviene sulla disciplina sanzionatoria in materia di caccia, ridefinendo le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alle fattispecie di violazioni ivi indicate e introducendo una puntuale disciplina della sanzione amministrativa della sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale.

Quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie, la norma converte in euro i relativi importi, ne opera una maggiorazione di circa il 20% e dispone che la misura delle stesse sia aggiornata, secondo i

criteri da essa stabiliti, ogni cinque anni in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti.

Quanto alla sanzione amministrativa della sospensione, la norma ne definisce i casi di applicazione, la decorrenza e la specifica durata in relazione a ciascuna fattispecie di violazione amministrativa e penale a cui è previsto essa consegua. Nello specifico, si eleva, per le violazioni gravi, il limite di sospensione, oggi previsto in 3 anni, a 5 anni e si prevede la fattispecie della recidiva che determina come conseguenza il raddoppio del periodo di sospensione. Si prevede inoltre che durante il periodo di sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale il trasgressore non possa esercitare la caccia e non possano essergli rilasciati altri tipi di permessi d'ospite.

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991

La modifica all'articolo 49 adegua il testo della disposizione alle modifiche apportate all'articolo 46 della legge provinciale. In particolare si sopprime in questo articolo la disciplina della sanzione della sospensione essendo la medesima, con la novella che si vuole introdotta, dettagliata nell'articolo 46. Nell'articolo 49 resta invece la disciplina relativa al ritiro cautelare del permesso di caccia annuale, applicabile esclusivamente alle violazioni penali più gravi.

Art. 3 – Disposizioni transitorie

La norma detta le disposizioni transitorie di definizione della decorrenza delle modificazioni apportate dal presente disegno di legge. In particolare si dispone che la nuova disciplina si applichi esclusivamente alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della stessa.

Trento, 18 febbraio 2019

PROPONENTE

Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca

- Giulia Zanotelli -



DISEGNO DI LEGGE

concernente

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

Sommario

<u>Art. 1.....</u>	<u>1</u>
<u>Sostituzione dell'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2.....</u>	<u>4</u>
<u>Modificazione dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3.....</u>	<u>4</u>
<u>Disposizioni transitorie.....</u>	<u>4</u>

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991

1. L'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 46

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 124,00 a euro 744,00 e la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un anno per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è

da euro 248,00 a euro 1.488,00;

b) sanzione amministrativa da euro 185,00 a euro 1.110,00 e la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un anno per chi esercita senza autorizzazione o permesso la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e nelle riserve di diritto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 310,00 a euro 1.860,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 433,00 a euro 2.598,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo e non si applica la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale vicinore a quello consentito;

c) sanzione amministrativa da euro 124,00 a euro 744,00 per chi, ove non diversamente sanzionato, esercita la caccia in una giornata in cui non è consentito l'esercizio venatorio o in zone di divieto; per chi esercita la caccia in zone di divieto si applica inoltre la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due mesi se la caccia è stata esercitata con sparo ovvero per un periodo di quindici giorni se la caccia è stata esercitata senza sparo; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 310,00 a euro 1.860,00;

d) sanzione amministrativa da euro 124,00 a euro 744,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, concernenti la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 310,00 a euro 1.860,00;

e) sanzione amministrativa da euro 124,00 a euro 744,00 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti si applica inoltre la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due mesi; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 248,00 a euro 1.488,00;

f) sanzione amministrativa da euro 185,00 a euro 1.110,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 310,00 a euro 1.860,00;

g) sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza di porto d'armi per uso di caccia, la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

h) sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ciascun capo per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4;

i) sanzione amministrativa da euro 92,00 a euro 552,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul permesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d); se la violazione commessa riguarda specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 si applica inoltre la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due mesi;

l) sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00 per ciascun capo e la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un anno per chi immette senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 34 la selvaggina introdotta; per chi introduce selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 34 si applica la sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per ciascun capo e la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due anni;

m) sanzione amministrativa da euro 61,00 a euro 366,00 per chi viola le prescrizioni tecniche previste dal comma 1, lettera f), dell'articolo 12, sempre che non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; se la violazione commessa riguarda le prescrizioni tecniche concernenti l'omessa annotazione e l'omessa denuncia degli abbattimenti di specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28, ovvero l'omessa denuncia di uscita si applica inoltre la sospensione del

permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un anno; se invece la violazione commessa riguarda le prescrizioni tecniche concernenti la parziale o incompleta annotazione o denuncia degli abbattimenti di specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28, ovvero la parziale o incompleta denuncia di uscita si applica la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un mese; se la violazione commessa riguarda le prescrizioni tecniche concernenti la disciplina di accompagnamento si applica inoltre la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite per un periodo di due mesi;

n) sanzione amministrativa da euro 92,00 a euro 552,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27;

o) sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00 nel caso di violazione delle norme contenute nei regolamenti interni delle riserve di cui all'articolo 17; se la violazione commessa tramite l'abbattimento determina il mancato rispetto della ripartizione alle riserve dei capi da abbattere, si applica inoltre la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due mesi;

p) sanzione amministrativa da euro 92,00 a euro 552,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere j) ed o);

q) sanzione amministrativa da euro 61,00 a euro 366,00 per la violazione della disciplina stabilita dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione relativa alla tabellazione dei terreni;

r) sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00 nel caso di violazione delle norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge;

s) sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. In relazione alle violazioni indicate dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 157 del 1992, a definizione del procedimento penale, anche qualora il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione o esito positivo del periodo di prova ovvero sia stata pronunciata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste dispone la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale:

a) per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e) limitatamente a chi esercita l'uccellazione con metodi di cattura non selettivi, h) limitatamente a chi esercita la caccia con mezzi vietati e fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del presente comma, e l);

b) per un periodo di tre anni nei casi previsti dalla lettera f) e e) per chi esercita l'uccellazione in tutti gli altri casi, diversi da quelli previsti dalla lettera a) del presente comma;

c) per un periodo di due anni nei casi previsti dalla lettera g) e h) limitatamente a chi esercita la caccia con fonti luminose;

d) per un periodo di un anno nei casi previsti dalle lettere i) e h), per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque oppure per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r) della legge n. 157 del 1992.

4. Il periodo di sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale previsto da questo articolo decorre dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento, intendendosi a tale fine che l'anno venatorio inizia con la prima domenica di settembre e si conclude al 31 gennaio dell'anno seguente.

5. Il periodo di sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale disposto ai sensi di questo articolo per le violazioni previste alle lettere a), b) e m) del comma 1 e al comma 2 bis è raddoppiato nel caso in cui la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla commissione di qualsiasi altra violazione tra quelle indicate al comma 1, lettere a), b), i) e m),

ovvero all'articolo 30, comma 1, della legge n. 157 del 1992, anche qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione o esito positivo del periodo di prova ovvero sia stata pronunciata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

6. La sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale prevista da questo articolo non si applica nel caso in cui il trasgressore spontaneamente comunichi la violazione commessa al personale di vigilanza, per avviare gli accertamenti rispetto alla relativa violazione.

7. La sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale prevista da questo articolo è comunicata all'ente gestore, il quale dispone per la sua attuazione.

8. Nel periodo di sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale prevista da questo articolo, il trasgressore non può esercitare la caccia e non possono essergli rilasciati altri tipi di permesso d'ospite.

9. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.”.

Art. 2

Modificazione dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991

1. All'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: “e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia” sono sostituite dalle seguenti: “cautelare per le fattispecie previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992”;

b) nel comma 1, le parole: “nonché dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 46, il dirigente del servizio faunistico ”sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste” e le parole: “o rispettivamente del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione” sono soppresse;

c) nel comma 5, le parole: “I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente comunicati al presidente dell'ente” sono sostituite dalle seguenti: “Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato all'ente” e la parola: “loro” è sostituita con la seguente: “sua”;

d) i commi 2, 3, 4 e 6 sono abrogati.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni degli articoli 46 e 49 della legge provinciale sulla caccia 1991, come modificate dalla presente legge, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.